



Città di Vico Equense

Provincia di Napoli

ORDINANZA N. 223 DEL 27/10/2020

Settore proponente: Protezione Civile

OGGETTO: ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19. CHIUSURA DEI PLESSI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO COSTIERO E DELL'ISTITUTO F. CAULINO FINO AL 30/10/2020.

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, ovvero coronavirus;
- Che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 sono state varate "Urgenti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Che con l'ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 Ottobre 2020 sono state varate "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, successivamente rimodulate con ulteriori Decreti, avuto riguardo per le nuove misure introdotte nella fase 2 e successivamente nella fase cosiddetta 3;
- Che nei citati decreti è prevista la facoltà, per le autorità locali di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori dai casi elencati nei provvedimenti statali e regionali vigenti;

PRESO ATTO:

- Di quanto disposto con il DPCM del 13/10/2020;
- Di quanto disposto con il DPCM del 24/10/2020;
- Delle ordinanze emesse dal Presidente della Regione Campania in materia di ripresa delle attività scolastiche, ovvero dell'ordinanza n. 80 del 16 ottobre 2020 e dell'ordinanza n. 82 del 20 ottobre 2020;

CONSIDERATO:

- l'evolversi della situazione epidemiologica a livello locale, regionale e nazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19, così come comunicato con i quotidiani bollettini dall'Unità di Crisi Regionale;
- che sia la Dirigente Scolastica dell'I.C.S. Costiero (vds. nota prot. 31126/2020) che la Dirigente dell'I.C.S. Filippo Caulino (per le vie brevi), hanno comunicato un caso positivo al Covid-19 tra il personale scolastico, nei rispettivi plessi della scuola dell'Infanzia;

Pagina 1 di 4

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <https://smartcity2.comunevicoequense.it/web/home/amministrazione-trasparente>;

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vico Equense"



Città di Vico Equense

Provincia di Napoli

- che pertanto, sulla base di quanto riferito dai Dirigenti Scolastici, è assolutamente necessario adottare ogni idoneo ed opportuno provvedimento finalizzato a limitare la diffusione del contagio da Covid-19, in particolare la sanificazione dei plessi dell'infanzia, sia dell'Istituto Costiero che dell'Istituto F. Caulino;

VISTO:

- quanto stabilito dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 12/10/2020 avente ad oggetto: "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 Gennaio 2021;
- il DPCM 24 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato DPCM 18 ottobre 2020;

PRESO ATTO dell'andamento epidemiologico e di quanto riferito negli ultimi giorni dall'Unità di Crisi Regionale, che conferma un trend dei contagi in aumento, rilevato già nelle scorse settimane, e relativo a casi di positività al virus aventi natura di contagi anche da contatti scolastici;

VISTO l'art. 50 d.lgs. D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, il quale stabilisce che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art. 117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

RITENUTO:

- che è indispensabile continuare ad assumere ogni ulteriore misura di contrasto e di contenimento sul territorio comunale al fine di contenere il diffondersi del virus COVID-19;
- che il contesto descritto, soprattutto con riferimento alla necessità di continuare a realizzare una compiuta azione di prevenzione in considerazione della peculiare situazione territoriale, impone l'adozione di provvedimenti conformi alle condizioni di eccezionalità ed urgente necessità, a tutela della sanità pubblica, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n° 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 numero 112 e dell'articolo 50 TUEL;



Città di Vico Equense *Provincia di Napoli*

RILEVATO che con ordinanza sindacale n° 213 del 18/10/2020 è stata già disposta la chiusura dei plessi di Ticciano ed Arola della scuola dell'Infanzia dell'I.C.S. F. Caulino, nonché delle scuole paritarie San Renato e Masturzi-Ravel fino al 31/10/2020;

SENTITI nel merito i Dirigenti Scolastici;

DATO ATTO che la salute pubblica è garantita a livello costituzionale e che va tutelata al di sopra di ogni interesse di altro tipo;

VISTO:

- il D. L.vo 267/2000;
- la legge 241/90;
- il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

con decorrenza immediata:

- 1. la chiusura dei plessi scolastici dell'infanzia, sia dell'I.C.S. Costiero, sia dell'I.C.S. F. Caulino, fino al 30/10/2020, al fine di consentire le operazioni di sanificazione dei locali destinati alla scuola dell'Infanzia dei suddetti Istituti.**

AVVISA

che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (art. 21, Legge 6 dicembre 1971, n. 1034) previa notifica a questa Amministrazione entro 60 gg. dalla data di ricevimento della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199) entro 120 gg dalla data di ricevimento della presente.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune, nonché notificata:

- a Sua Ecc.za il Prefetto di Napoli;
- al Presidente della Giunta Regionale della Campania;
- alla Direzione della Protezione Civile Regionale;
- all'Unità di Crisi della Regione Campania;
- alla Direzione Sanitaria dell'ASLNA3SUD;
- all'UOPC Distretto 59;

Pagina 3 di 4

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <https://smartcity2.comunevicoequense.it/web/home/amministrazione-trasparente>;

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vico Equense"



Città di Vico Equense

Provincia di Napoli

- alla Stazione Carabinieri di Vico Equense;
- al Commissariato PolStato di Sorrento;
- al Servizio Polizia Locale – Sede;
- al Servizio Scuola – Sede;

il Sindaco

BUONOCORE ANDREA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)